

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO (PRIMO GRADO) -V.le Giulio Cesare n.54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dispositivo N.....

5.C.14638

Proc. N.11308/2008 R.G.A.C.

Il Giudice designato dott. Cristina Monterosso nella causa

TRA

BUCCIARELLI ANTONIO nato a Roma il 4.10.1950 elett.te dom.to in Roma via Germanico 172 presso l'avv. Claudio Zaza che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa elett.te dom.to in Roma via dei Portoghesi 12.

RESISTENTE

all'udienza del 2.10.2009 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

DISPOSITIVO

Dichiara il diritto di Bucciarelli Antonio a percepire scatti biennali di stipendio da dopo il 2° anno di contratto annuale (settembre 2003 il primo, settembre 2005 il secondo e settembre 2007 il terzo) nella misura del 2,50% dello stipendio spettante;

- Condanna il Ministero dell'istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro pro-tempore al pagamento in favore del Bucciarelli della somma di EURO 3.964,26 oltre interessi legali come per legge;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in EURO 2000,00 oltre IVA e contributi come per legge.

Roma, 2.10.2009

IL GIUDICE
Dot. C. Monterosso

FATTO

Con ricorso depositato in data 3.4.2008 e ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, conveniva in giudizio il Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca e, premesso di essere insegnante di Educazione Fisica non di ruolo e di prestare servizio presso l'Istituto Comprensivo San Benedetto, deduceva di aver lavorato con incarichi annuali insegnando la materia della propria classe di concorso per sei anni scolastici consecutivi (dal 2001/2002 al 2007/2008 compreso) nella pubblica istruzione e di aver percepito esclusivamente la retribuzione base senza alcuna maggiorazione in relazione alla anzianità maturata.

Deduceva la sussistenza del suo diritto agli scatti biennali di stipendio ex art.7 L.831/1961 e art.53 L.312/1980. ed evidenziava la natura discriminatoria del comportamento posto in essere dalla Pubblica amministrazione che aveva riconosciuto gli scatti di stipendio solo agli insegnanti di religione.

Chiedeva quindi che venisse accertato il suo diritto al riconoscimento degli scatti biennali di stipendio per il periodo successivo al 2° anno dell'incarico annuale con condanna della amministrazione al pagamento della somma indicata in ricorso.

Si costituiva il Ministero convenuto contestando il ricorso e chiedendone il rigetto deducendo che è solo la fonte contrattuale che regola il profilo retributivo e che nel contratto non era in alcun modo previsto il diritto vantato dal ricorrente.

Contestava che il ricorrente avesse avuto gli incarichi annuali dedotti in ricorso essendo differenti le risultanze del sistema informatico MIUR.

Contestava l'ammissibilità della comparazione con la posizione degli insegnanti di religione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Concesso un termine per note la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo alla udienza del 2.10.2009.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è fondata.

Sul punto ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento già espresso da questo Tribunale, Giudice Petrucci con sentenza n.12644/2008 allegata agli atti da parte ricorrente. La normativa attualmente vigente, fatta salva esplicitamente dal CCNL in vigore è quella dell'art.53 L.312/1980 che recita testualmente: "Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione. Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale. Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo. Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in

